

nuasse a servire un solo Comune che può costituire, per esempio, appena un decimo della popolazione del nuovo Consorzio. Io prego quindi l'onorevole Furnari di lasciare che questa materia sia disciplinata nel regolamento dove si terrà conto anche della sua proposta e si regolerà l'ipotesi che egli ha affacciato ponendo mente a tutte le circostanze di fatto che potranno presentarsi.

Presidente. Onorevole Furnari...

Furnari. Non ho difficoltà di acconsentire a che della mia proposta si tenga conto nel regolamento. Ritiro quindi il mio articolo aggiuntivo.

Presidente. Viene ora il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Gattoni:

« Il Comune ed il Consorzio avente un solo medico condotto la supplenza nei casi di malattia, debitamente accertata, sarà a carico del Comune o del Consorzio per un periodo di tre mesi, e così pure la supplenza per un riposo annuale di venti giorni con obbligo al medico della presentazione del supplente. »

È presente l'onorevole Gattoni.

(Non è presente).

Allora il suo articolo aggiuntivo s'intende ritirato.

Passiamo all'articolo 14.

Art. 14.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1888 n. 5349, salvi rimanendo i diritti acquisiti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Io accetto le disposizioni di questo articolo, col quale si abroga il secondo comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1888, e per cui non sarà permesso di cumulare l'ufficio di professore universitario con quello di medico provinciale. Un concetto giusto mosse la Commissione e il ministro. Il professore stia alla cattedra e ai suoi laboratori, il medico provinciale al suo ufficio, specie ora che quest'ufficio tende a diventare sempre più importante. Giri di ispezione occorrono, visite, provvedimenti presi sul luogo; e quindi il professore sarebbe costretto a trascurare l'insegnamento. Questo è chiaro. Pure, in omaggio ai molti consigli che sono stati dati, e in omaggio alla necessità di un'efficace ed attiva propaganda per la diffusione delle norme igieniche fra le popolazioni, e nelle

scuole universitarie e normali, vorrei che nel regolamento si consentisse al medico provinciale, se libero docente, di dettare qualche corso libero di pubblica igiene nelle Università, o, meglio ancora, gli si permettesse di fare conferenze di tal natura nelle scuole secondarie, specialmente nelle normali.

L'onorevole Celli mi fa qualche segno di dubbio circa la convenienza di concedere al medico provinciale di fare, dove lo possa, qualche corso universitario; ed io suppongo che egli voglia riferirsi al fatto che con questo articolo 14 si volle appunto impedire il cumulo di due impieghi. Ma impiego non sarebbe, parmi, la facoltà lasciata al medico provinciale di fare un corso libero...

Celli, presidente della Commissione.

Ma allora non fa più il medico provinciale!

Rampoldi. Ma non saranno le quindici o venti lezioni d'igiene quelle che guasteranno!

D'altra parte si consideri il vantaggio che ne verrebbe alla maggior diffusione dei principî igienici; cumulo di impiego e di stipendio neppure, ripeto, ci può essere, dove il corso universitario sia libero, o dove da enti locali, Province o Comuni, si dia incarico al medico provinciale di tenere conferenze nelle scuole secondarie intorno alla pubblica sanità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. L'articolo 10 che si abroga con la presente disposizione era una eccezione alla legge generale che in modo assoluto vieta il cumulo degli impieghi. La nostra legislazione però in questa materia presenta parecchie eccezioni e fra queste c'era appunto che il medico provinciale poteva cumulare un altro impiego dipendente dall'esercizio della medicina o dall'insegnamento, in conformità dell'articolo 3 della legge sul cumulo degli impieghi, del 14 marzo, qui dice 1851 ma evidentemente si tratta di un errore nella data e deve intendersi 1861. Ora, abolire la facoltà di cumulare un impiego, non parmi possa impedire che un individuo dia delle lezioni libere per conto proprio, purchè questo non porti uno stipendio od una seconda veste regolare di impiegato governativo: questa veste non potrebbe ottenerla più...

Rampoldi. Questo s'intende!

Giolitti, ministro dell'interno. ... come non